

N. /15 RGV

## TRIBUNALE DI ASTI

Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. Paolo Rampini                      Presidente

dott.ssa Elga Bulgarelli                  Giudice

dott.ssa Marta Caineri                  Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

## EX ARTT. 703 CO. 4 CC - 709 CC - 737 CPC

Rilevato che con ricorso depositato in data 4.02.2016, \_\_\_\_\_, esecutore testamentario della *de cuius* \_\_\_\_\_, chiedeva:

- a) che venisse dichiarato esecutivo il conto della gestione dello stesso, presentato ai sensi dell'art. 263 cpc;
- b) che venisse ordinato il pagamento agli eredi, secondo le rispettive quote, delle somme depositate sui conti correnti intestati alla testatrice e pari ad un importo complessivo di euro 332.164,88;
- c) di essere autorizzato alla vendita dei titoli di cui al dossier titoli intestato a \_\_\_\_\_ ed ancora attivi alla data del 15.12.2015;
- d) di essere autorizzato alla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate ed al pagamento dell'imposta di successione;
- e) di essere autorizzato a procedere al riparto finale tra gli eredi secondo le quote stabilite dalla *de cuius*;

Considerato che l'art. 709 cpc non prevede alcuna approvazione da parte del Giudice del conto della gestione, conto che deve essere reso agli eredi;

Ritenuto che la procedura di rendimento del conto ai sensi dell'art. 263 cpc, richiamata dall'istante, costituisca un autonomo giudizio a cognizione ordinaria, finalizzato all'accertamento circa la sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, la situazione del conto e l'accertamento del *quantum debeatur* e che non possa dirsi ritualmente instaurato attraverso le forme dei procedimenti camerati, atteso che nella sede non contenziosa della volontaria giurisdizione non vi è alcuna facoltà del Giudice incaricato ad intervenire per comporre contrasti ovvero per accertare *res dubiae*;

Ritenuto che il mero espletamento dei doveri dell'ufficio di esecutore testamentario non sia soggetto, in mancanza di espressa previsione legislativa in tal senso, ad autorizzazione giudiziaria;

Rilevato che gli eredi hanno tutti concordemente prestato adesione alla vendita dei titoli (cfr. dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ all'udienza del 14.04.2016 e comparsa di costituzione di \_\_\_\_\_ del 12.04.2016);

Letto l'art. 703 co. IV cpc;

**PQM**

Autorizza l'esecutore testamentario \_\_\_\_\_ a vendere, entro mesi sei dalla comunicazione del presente provvedimento, a trattativa privata ed al miglior offerente, i titoli intestati alla *de cuius* \_\_\_\_\_ ed ancora attivi alla data del 15.12.2015.

Dichiara il non luogo a provvedere sulle restanti istanze.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio della sezione civile del 4 maggio 2016.

Il Giudice rel.

dott.ssa Marta Cainen

Il Presidente

dott. Paolo Rampini

Depositato in Cancelleria del  
Tribunale il 4 8 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE area 3-F2  
(Dr.ssa Cecilia Pasero)